

## Parere del Consiglio Nazionale Forense n. 35 del 16 luglio 2010

Quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, relatore Consigliere avv. Nicola Bianchi

*Il quesito riguarda l'attività di studio e aggiornamento svolta in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, prevista dall'art. 4 comma 1 lettera e) del Regolamento per la formazione professionale continua del 13 luglio 2007.*

*Si chiede, in particolare, se per l'intervento in tali attività formative possa essere richiesta una quota di partecipazione e se la organizzazione e gestione di tali attività possa essere affidata ad enti e società esterne.*

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

"La richiamata disposizione del Regolamento sulla formazione dev'essere opportunamente collegata col canone I dell'art. 17 del codice deontologico vigente che consente *"a fini non lucrativi l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati"*.

Va anche tenuta presente la raccomandazione, più volte ribadita, per l'estensione della tendenziale gratuità della formazione, prevista dall'art. 7 comma 3 del Regolamento, all'intero sistema forense, comprensivo delle associazioni e dell'attività interna agli studi professionali.

In considerazione di quanto sopra non può dunque essere esclusa a priori la possibilità che le attività siano svolte con organizzazione e gestione esterna a pagamento e che la partecipazione possa essere subordinata al versamento di una quota. Il limite deontologico e regolamentare è evidentemente rappresentato dal mero recupero della spesa e dall'assenza di qualsiasi margine e avanzo che potrebbe, in effetti, tramutare la lecita attività in una di carattere commerciale, incoerente e incompatibile con quella professionale.

Resta ferma la particolare attenzione da rivolgere all'attività formativa interna *"il cui monitoraggio e valutazione appaiono particolarmente problematici in considerazione anche delle modalità private del suo svolgimento"* (così la relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione professionale continua).

Proprio in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività formativa svolta in un ambiente chiuso e controllato dallo stesso studio cui appartengono gli uditori, è necessario garantire con rigore la trasparenza degli eventi medesimi.

Ne consegue, affinché non siano elusi gli obiettivi e le garanzie di cui al citato regolamento sulla formazione, che lo studio organizzatore ai fini dell'accredito debba, da un lato, consentire l'accesso agli esterni a fronte di quote di partecipazione giustificate e proporzionate alla tipologia e alla qualità dell'attività e, dall'altro lato, offrire all'Ordine accreditante tutte le informazioni e gli assenti necessari allo svolgimento di adeguati controlli da parte dello stesso, anche a campione, nelle ore e nei luoghi indicati."